

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10036/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10036 del 2022, proposto da

Salvatore Falletta, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Commissione Nazionale per l'approvazione dei quiz, Commissione Giudicatrice per la prova orale per la Classe di Concorso A015 Sicilia accorpata a Usr Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Viviana Busa', Rosanna Manca, Francesca Gurzeni, Emanuele Scrudato, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dell'esclusione dalla classe di concorso A015 per mancanza di valido titolo di partecipazione disposta solo dopo il superamento di tutte le prove selettive relative

al concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, indetto dal Ministero dell'Istruzione con il d.d. n. 499/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che a una delibazione sommaria tipica dell'odierna fase processuale non si ravvisano ragioni per concedere l'invocata tutela cautelare, atteso che le censure formulate con il gravame non presentano apprezzabili profili di fondatezza.

Ritenuto in particolar modo che:

- risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti che il titolo di studio posseduto dal ricorrente, ossia la laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (classe SNT_SPEC/3), non coincide con quanto chiesto per l'accesso alla classe di concorso A-15 dal d.P.R. n. 19/2016, così come modificato dal d.m. n. 259/2017 che, invero, prevede a tal fine la laurea magistrale (non specialistica) in scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, e non assistenziali;
- pur concordando con la parte ricorrente sul fatto che il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 abbia disposto l'equiparazione delle lauree specialistiche con quelle magistrali, i due percorsi di studio sopra citati restano comunque diversi, afferendo uno all'area delle "tecniche diagnostiche" e l'altro a quella delle "tecniche assistenziali";
- peraltro, va evidenziato come anche ove fosse valorizzata la riconducibilità di entrambi al SSD SNT/03, il ricorrente non sarebbe comunque in possesso di valido titolo per l'accesso alla prefata classe di concorso, per la quale, oltre alla laurea, è altresì richiesto il possesso di 12 CFU MED34, 24 CFU MED42 e 12 CFU MED45, che non sono ricompresi nel piano di studi dallo stesso seguito;

- al riguardo, la prospettata equiparazione dei CFU MED50, effettuata dal d.m. 4 ottobre 2000, con quelli chiesti dal d.P.R. n. 19/2016, non coglie nel segno, in quanto anche a voler condividere le equipollenze proposte con il gravame, sulle quali comunque si dubita, le disposizioni del d.m. in questione non sarebbero comunque applicabili al caso di specie, come peraltro rilevato dalla stessa Amministrazione nel provvedimento gravato;

- da ultimo e ad abundantiam, va rilevato come anche a voler ritenere applicabili, in astratto, le succitate equiparazioni, il ricorrente non raggiungerebbe comunque la soglia dei 48 CFU richiesta, posto che risulterebbe essere in possesso di soli 37 CFU (3 CFU MED42 e 34 CFU MED50);

- manifestamente infondati, poi, sono sia i motivi di ricorso con cui è stata censurata l'incompetenza dell'U.S.R. a decretare l'esclusione dalla procedura concorsuale di cui trattasi, atteso il chiaro tenore della lex specialis in merito, sia quelli con cui è stato chiesto il consolidamento della posizione maturata dalla parte ricorrente in conseguenza del superamento di tutte prove concorsuali, non potendo trovare applicazione l'invocato congegno del consolidamento nell'ambito delle procedure selettive di tipo comparativo coinvolgenti più candidati, così come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa.

Ritenuto di dover pertanto respingere l'istanza cautelare per le suesposte ragioni, autorizzando ad ogni modo l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie del concorso, meglio indicato in epigrafe.

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nelle forme di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO